



Ministero dell'Istruzione
dell'Università e Ricerca

I.C. "GIOVANNI XXIII"

Infanzia - Primaria - Scuola Secondaria di I Grado

Via Garibaldi snc, 00012, Villanova di Guidonia (RM)

Tel. 0774326176; Mail: rmic8dt00t@istruzione.it - PEC: rmic8dt00t@pec.istruzione.it

Codice Fiscale: 80227450584 - C.M.: RMIC8DT00T - C.U.U.: UF6FYG

Prot. n. 8461/VII.2 del 17/11/2020

Circolare n.95

Ai tutti i genitori
A tutto il personale
A tutti i soggetti terzi che accedono ai locali scolastici
Al DSGA
Al sito

OGGETTO: Emergenza da COVID-19: chiarimenti

1. Obblighi dei lavoratori

Con la presente si ricorda che la preconditione per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale a vario titolo operante e soggetti terzi è:

- l'assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre giorni precedenti;
- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
- non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.

Chiunque abbia una sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C deve restare a casa.

Allo stesso modo il personale ha l'obbligo di informare tempestivamente gli Uffici della propria assenza e in particolare se questa è riconducibile alla pandemia da COVID-19.

Anche i soggetti terzi (es. AEC, Assistenti alla Comunicazione, addetti alla mensa), tramite i propri responsabili, hanno lo stesso tipo di obbligo di comunicazione.

2. Provvedimenti di quarantena

Il dirigente scolastico comunicherà ai docenti e genitori tramite RE il provvedimento di quarantena disposto dalla ASL per le classi di tutti gli ordini di scuola.

La ASL, nelle sue comunicazioni in merito alla quarantena, ricorda in generale che:

“Si considerano in quarantena tutti i docenti, i collaboratori scolastici, gli AEC, gli Assistenti alla Comunicazione, gli addetti alla mensa che siano stati in contatto “stretto” (secondo la definizione di

contatto “stretto” prevista dalla Circolare del Ministero della Salute del giorno 09-03-2020) con il CASO nelle 48 h precedenti il contatto di contagio.

[...]

“Il provvedimento non è esteso ad altri alunni e personale scolastico della scuola, salvo il caso in cui abbiano avuto un contatto “stretto” con il CASO nelle 48 ore precedenti l’ultimo giorno di presenza del CASO a scuola o diverse indicazioni e/o comunicazioni da parte del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell’Azienda Sanitaria Locale Roma 5”.

Si ribadisce che i provvedimenti di quarantena sono disposti dal dipartimento di prevenzione come stabilito dalla conferenza stato regioni che ha approvato all’unanimità le [indicazioni operative dell’istituto superiore di sanità per casi e focolai Covid19 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia](#) (allegato 2 della circolare 5 prot. 6311/IV.8 del 3/9/2020): “La valutazione dello stato di contatto stretto è di competenza del DdP e le azioni sono intraprese dopo una valutazione della eventuale esposizione” (paragrafo 2.2.3).

3. Chiusura della scuola o di plessi

La chiusura di una scuola o parte della stessa in base agli attuali protocolli viene valutata dal dipartimento di prevenzione in base al numero di casi confermati e di eventuali cluster e del livello di circolazione del virus all’interno della comunità.

I provvedimenti di “chiusura” disposti dal sottoscritto sono sempre e solo provvedimenti di quarantena precauzionale preventiva in attesa del decreto della ASL.

Ancora si ricorda come la lettera e dell’art.139, Capo III, Titolo IV del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59" recita:

“Articolo 139. Trasferimenti alle province ed ai comuni

1. Salvo quanto previsto dall’articolo 137 del presente decreto legislativo, ai sensi dell’articolo 128 della Costituzione sono attribuiti alle province, in relazione all’istruzione secondaria superiore, e ai comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti:

...

e) la sospensione delle lezioni in casi gravi e urgenti;

...”.

La chiusura delle scuole è un provvedimento di esclusiva competenza delle Regioni (secondaria superiore) e degli Enti Locali (secondaria inferiore, primaria, infanzia); esso comporta il divieto di accesso ai locali per tutto il personale e per gli alunni. Le assenze non devono essere giustificate, non comportano decurtazione economica o richieste di recupero.

In ogni caso la presenza di casi più o meno numerosi non deve indurre a pensare che sia una condizione scolastica che la determina. Le misure messe in campo restano e sono dettate dal protocollo approvato come dall’aggiornamento del rischio biologico. Come riportato sopra, è il Dipartimento di Prevenzione della ASL che decide e determina modi, tempi e condizioni di intervento.

Questa istituzione scolastica, del resto, ha prodotto, pubblicato e sta rispettando tutti i documenti e protocolli richiesti dall’emergenza Covid. Uno su tutti il Protocollo di Regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 a cui si rimanda (circolare n.19 del 12 settembre 2020).

4. Sanificazione

Con “sanificazione” si intende il complesso di operazioni e procedure finalizzate a rendere sani determinati ambienti con le attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione, oppure con il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per ciò che attiene temperatura, umidità e ventilazione, nonché illuminazione e rumore.

La sanificazione di tutti gli ambienti scolastici è assicurata sempre dal personale scolastico in caso di disposizioni di quarantena (successive ad accertamenti di casi positivi), secondo le indicazioni contenute nel documento INAIL “Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione

nelle strutture scolastiche” – Istruzioni per l’uso 2020 già oggetto della Circolare n.4 prot.6312 del 3/9/2020.

Il Rapporto-ISS-COVID-58 - Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia (allegato 2 della circolare 5 prot. 6311/IV.8 del 3/9/2020) al paragrafo 2.2.1 - Effettuare una sanificazione straordinaria della scuola afferma che: “La sanificazione va effettuata se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura:

- Chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della sanificazione.
- Aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell’aria nell’ambiente.
- Sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, come uffici, aule, mense, bagni e aree comuni.
- Continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria”.

Istruzioni dettagliate sono contenute nella circolare n.4 prot. 6312/VI.9 del 3/9/2020 che riprende l’opuscolo INAIL “[PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2 ALLA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ DI INAIL](#)”.

5. Didattica Digitale Integrata

Si ricorda che “*l’attività didattica sarà effettuata a distanza attraverso la modalità di didattica digitale integrata in forma complementare o esclusiva **qualora dovesse disporsi la sospensione dell’attività didattica in presenza, al fine di garantire la continuità del diritto all’istruzione***” (Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente le modalità e i criteri sulla base dei quali erogare le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi resi dal personale docente del comparto “Istruzione e Ricerca”, nella modalità a distanza, fino al perdurare dello stato di emergenza da COVID-19 sottoscritto il 25/10/2020), ovvero **la modalità di didattica digitale integrata si attiva se e solo se viene sospesa l’attività didattica in presenza**, ovvero per provvedimenti normativi (DPCM del 3 novembre per il quale nelle zone rosse è prevista la sospensione dell’attività didattica in presenza per le II e III medie), quarantene delle classi disposte dalla ASL, singoli alunni fragili (Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 134 del 9/10/2020)

Indicazioni operative ad interim per la gestione di casi e focolai di SARS- CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi del Lazio, e presa in carico dei pazienti pediatrici

6. Obbligo utilizzo mascherine

In riferimento all’utilizzo delle mascherine si ricorda che l’articolo 1, comma 9, lettera s) del DPCM del 3/11/2020 dispone che “*l’attività didattica ed educativa per la scuola dell’infanzia, il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina*”.

In tal senso si allega alla presente la nota prot. m_pi AOODPIT.REGISTRO-UFFICIALEU. 1994 del 9 novembre 2020.

7. Registrazione assenze

Si puntualizza che i docenti registrano sul RE le assenze a qualsiasi titolo sia per l’attività didattica in presenza sia per quella programmata “a distanza”. E’ necessario infatti distinguere l’assenza dell’alunno durante l’attività didattica dai motivi dell’assenza stessa (es. motivi personali, quarantena, positività, malattia, ...).

8. Rispetto protocollo e privacy

Si raccomanda a tutto il personale della scuola la puntuale osservanza del protocollo messo in atto per contrastare la pandemia da COVID 19 e si richiama tutti al rispetto delle norme sulla PRIVACY.

Guidonia Montecelio, 16 novembre 2020

Il Dirigente Scolastico

Prof. Marco Lombardi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3,
comma 2, del D.Lgs. 39/93